

**Causa C-356/19.**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

3 maggio 2019

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

16 aprile 2019

**Attrice:**

Delfly sp. z o.o.

**Convenuta:**

Travel Service Polska sp. z o.o.

---

(omissis)

**ORDINANZA**

Varsavia, 16 aprile 2019

il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy (Tribunale circondariale della città di Varsavia-capitale, XV Sezione commerciale, Polonia) in Varsavia (omissis)

(omissis) [composizione del collegio giudicante]

dopo aver esaminato

(omissis) il 16 aprile 2019 [menzioni procedurali]

la causa promossa con domanda della Delfly sp. z o.o. con sede a Varsavia

contro la Travel Service sp. z o.o. con sede a Varsavia

riguardo al pagamento di somme

in merito alla sospensione del procedimento

decide:

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: (*prima questione*)

Se l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU del 2004, L 46, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che tale disposizione disciplina non solo l'entità dell'obbligo di compensazione pecuniaria, ma anche le modalità di adempimento di tale obbligo.

(*seconda questione*)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il passeggero o il suo avente causa possa efficacemente chiedere il pagamento dell'equivalente dell'importo di EUR 400 espresso in un'altra valuta, in particolare nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero il cui volo è stato cancellato o ritardato.

(*terza questione*)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, secondo quali criteri si debba determinare la valuta in cui il passeggero o il suo avente causa può chiedere il pagamento e quale tasso di cambio debba essere applicato.

(*quarta questione*)

Se l'articolo 7, paragrafo 1, o altre disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, ostino all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale in materia di esecuzione delle obbligazioni che comportano il rigetto della domanda giudiziale proposta da un passeggero o dal suo avente causa, per il solo motivo che il credito era stato erroneamente determinato nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero, anziché in euro, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento.

2. di sospendere il procedimento (omissis)

[Or. 2]

## MOTIVAZIONE

(omissis) [argomenti relativi al contesto procedurale nazionale]

[Or. 3]

(omissis) [ripetizione del contenuto della prima pagina (**OR. 1**)]

[**Or. 4**]

### **3. Oggetto della controversia e fatti di causa.**

- 3.1. L'esigenza di ottenere risposte alle suddette questioni preliminari è sorta in un contenzioso civile pendente dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (Tribunale circondariale della città di Varsavia-capitale). L'attrice, Delfly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata), con sede a Varsavia, ha chiesto la condanna della Travel Service Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata), con sede a Varsavia, al pagamento dell'importo di 1 698,64 zloty polacchi (PLN), equivalente di EUR 400, al tasso di cambio del Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia), in vigore alla data della presentazione della domanda giudiziale. L'attrice ha spiegato che, in forza di cessione del credito, aveva acquisito dalla passeggera X il credito, fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 (omissis), relativo al pagamento dell'importo di EUR 400, derivante dal ritardo di un volo dalla località A verso la località B. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo, tra l'altro, il motivo relativo all'errata determinazione della valuta, il che, alla luce del diritto nazionale, implica il rigetto della domanda.
- 3.2. I fatti nella presente causa sono pacifici. Il 23 luglio 2017 la sig.ra X ha viaggiato dalla località A situata in un paese terzo verso la località B situata nella Repubblica di Polonia, con un volo operato dalla compagnia aerea convenuta. Essa aveva una prenotazione valida e si era presentata al check-in in tempo utile. Il volo è stato ritardato di oltre tre ore. Non è stato stabilito se che la passeggera abbia ricevuto nel paese terzo benefici, una compensazione pecuniaria o assistenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 (omissis). Il 27 luglio 2017 la sig.ra X ha ceduto all'attrice il credito relativo alla compensazione pecuniaria per il volo ritardato.

### **4. Disposizioni di diritto nazionale e giurisprudenza nazionale**

- 4.1. L'articolo 321, paragrafo 1, della legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 1360, e successive modifiche; in prosieguo: il «k.p.c.») stabilisce che il giudice non può pronunciarsi su un oggetto non ricompreso nella domanda, né pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
- 4.2. L'articolo 505<sup>1</sup>, punto 1, del k.p.c. stabilisce che (...) nelle cause di competenza dei tribunali circondariali relative a diritti derivanti da contratto

si applicano le disposizioni in materia di procedura semplificata, purché il valore dell'oggetto della controversia non superi i ventimila zloty (...).

**[Or. 5]**

- 4.3. L'articolo 505<sup>4</sup>, § 1, primo periodo, del k.p.c., concernente la procedura semplificata, stabilisce che la modifica della domanda giudiziale è inammissibile.
- 4.4. L'articolo 358 della legge del 23 aprile 1964 sul Codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz.U. del 2018, posizione 1025, e successive modifiche; in prosieguo: il «k.c.») stabilisce che (§ 1) qualora l'oggetto dell'obbligazione da adempiere sul territorio della Repubblica di Polonia sia costituito da una somma di denaro espressa in valuta estera, il debitore può adempiere la prestazione in valuta polacca, a meno che una legge, una decisione giudiziaria che costituisce la fonte dell'obbligazione o un atto giuridico non prevedano l'adempimento della prestazione esclusivamente in valuta estera. (§ 2) Il valore della valuta estera è determinato in base al tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca nazionale di Polonia alla data dell'esigibilità del credito, a meno che una legge, una decisione giudiziaria o un atto giuridico non disponga diversamente. (§ 3) In caso di ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del debitore, il creditore può richiedere l'adempimento in valuta polacca al tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca nazionale di Polonia alla data in cui viene effettuato il pagamento.
- 4.5. La succitata disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella sentenza del 16 maggio 2012, (omissis) [estremi della sentenza]. Il Sąd Najwyższy ha dichiarato che il diritto di scegliere la valuta spetta unicamente al debitore, sia in una situazione in cui il debitore adempia nei termini alle proprie obbligazioni, sia in una situazione in cui egli sia in semplice ritardo o in mora. In caso di mora del debitore nell'adempimento di una prestazione in esecuzione di un'obbligazione il cui oggetto è costituito da una somma di denaro espressa in valuta estera, il creditore ha il diritto di scegliere il tasso di cambio in base al quale determinare il valore della valuta estera, ma soltanto nel caso in cui il debitore abbia optato per la valuta polacca. La sentenza del 16 maggio 2012 ha dato inizio a un consolidato orientamento giurisprudenziale dei giudici ordinari. Nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale, i giudici ordinari hanno più volte respinto le domande giudiziali in cui l'attore aveva determinato il suo credito in valuta nazionale polacca, mentre aveva il diritto ad un credito espresso in valuta estera. In quel caso la condanna al pagamento del credito dovuto risulta impossibile a causa del divieto di pronunciarsi su un oggetto non ricompreso nella domanda giudiziale.
- 4.6. La Repubblica di Polonia appartiene all'Unione economica e monetaria. In considerazione della deroga ai sensi dell'articolo 139 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea [Or. 6] essa ha mantenuto un'autonomia politica sui cambi e monetaria. L'euro è pertanto considerato una valuta estera.

- 4.7. L'articolo 358 del k.c. è stato modificato nel 2016. La modifica era intesa a precisare la nozione di ritardo il cui verificarsi dà al creditore il diritto di scegliere il tasso di cambio. La modifica non sembra compromettere l'interpretazione consolidata della disposizione per quanto concerne il soggetto al quale spetta il diritto di cambiare la valuta.
- 4.8. Nella giurisprudenza dei giudici polacchi sussiste un contrasto circa le modalità di risoluzione delle controversie nell'ambito delle quali l'attore chiede, per le conseguenze di un volo ritardato, una compensazione pecuniaria espressa in valuta nazionale polacca (cioè lo zloty polacco). Con sentenze del 29 novembre 2016 (omissis) [estremi della sentenza] e del 1° marzo 2017, il Sąd Okręgowy w Gliwicach (Tribunale regionale di Gliwice) respingeva così le domande formulate dai passeggeri i cui voli erano stati ritardati e si pronunciava nel senso che il creditore non ha il diritto di convertire in valuta polacca il diritto a compensazione espresso in valuta estera. Con sentenze del 28 marzo 2017 (omissis) [estremi della sentenza] e del 13 dicembre 2018 [estremi della sentenza], il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha, da parte sua, assunto una posizione opposta, sostenendo, tra l'altro, che una corretta interpretazione teleologica dell'articolo 358 del k.c. e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 (omissis), non può comportare conseguenze negative per i creditori che sono cittadini polacchi, i quali indubbiamente dispongono della facoltà di chiedere la compensazione in valuta nazionale.

## **5. Dubbi sull'interpretazione e rapporto con le disposizioni nazionali**

- 5.1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004 (omissis), nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla loro entrata in vigore, non sono interpretate in modo uniforme dai giudici nazionali. Nella succitata giurisprudenza dei giudici polacchi, sussistono divergenze che portano a decisioni completamente diverse in casi simili. Di conseguenza è opportuno chiarire i profili oggetto delle questioni preliminari formulate. Nel contesto della causa pendente dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, le risposte alle questioni sollevate incideranno in modo sostanziale sulla scelta [Or. 7] della corretta interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e, di conseguenza, anche sull'orientamento della decisione.
- 5.2. La prima questione mira a chiarire l'ambito di applicazione della norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004. Come si vede, la citata disposizione non ha un contenuto che determini le modalità di adempimento dell'obbligo di compensazione, come ad esempio il termine, il luogo di adempimento, la possibilità di pagamento in un'altra valuta. Si può

quindi sostenere che la legge nazionale che disciplina il contratto di trasporto concluso deve precisare i diritti del passeggero e i rispettivi obblighi del vettore aereo. D'altro lato, l'obiettivo del legislatore europeo, esplicitamente indicato nel considerando 4 del regolamento, era quello di rafforzare i diritti dei passeggeri e provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate. Alla luce di questo considerando, occorre valutare la possibilità di integrare una disposizione succinta con un determinato contenuto, basato sui principi generali del diritto applicabili negli Stati membri dell'Unione europea indipendentemente dal diritto nazionale. In questo modo, la disposizione specificherebbe non solo l'importo della compensazione dovuta, ma anche le regole fondamentali relative al pagamento.

- 5.3. La seconda questione è rilevante solo in caso di risposta affermativa alla prima questione. Se si assume che la disposizione disciplini anche le modalità di esecuzione dell'obbligazione, occorre determinare in tal senso il contenuto normativo della disposizione. Per decidere la causa pendente dinanzi al giudice a quo, è necessario stabilire se il passeggero o il suo avente causa possa efficacemente richiedere il pagamento in una valuta diversa dall'euro, in particolare nella valuta del luogo della sua residenza. Una siffatta soluzione andrebbe a vantaggio dei passeggeri, i quali potrebbero conoscere l'entità definitiva di una potenziale compensazione ancora prima dell'acquisto del biglietto aereo. D'altro canto, ciò sarebbe contrario a un principio consolidato nell'ordinamento giuridico polacco, secondo il quale il creditore non ha il diritto alla conversione valutaria, e la facoltà di pagare in valuta nazionale spetta soltanto al debitore.
- 5.4. La terza questione è rilevante solo in caso di risposta affermativa alla seconda questione. La necessità di fissare criteri per la determinazione della valuta o del tasso di cambio costituirebbe una ovvia conseguenza del riconoscimento che un passeggero o il suo avente causa ha il diritto di chiedere il pagamento in una valuta diversa dall'euro.

**[Or. 8]**

- 5.5. La quarta questione mira a dissipare il seguente dubbio. Le soluzioni rigorose adottate nel diritto nazionale possono ostacolare gravemente l'esercizio dei diritti legittimi dei passeggeri di un volo cancellato o ritardato. Talvolta succede che la domanda giudiziale venga respinta per il solo motivo che il credito era stato erroneamente determinato nella valuta nazionale utilizzata dal passeggero, mentre l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 (omissis) prevede la compensazione in euro. Occorre aggiungere che in questo tipo di controversie l'attore non può modificare la domanda, neanche dopo aver constatato il proprio errore, in quanto a ciò ostano le disposizioni sulla procedura semplificata. Per contro, il giudice non può concedere una compensazione pecuniaria in euro, in

quanto ciò costituirebbe una pronuncia vietata su un oggetto non compreso nella domanda giudiziale.

- 5.6. L'esigenza di una formulazione precisa della pretesa è giustificata dalla necessità di definire in modo univoco l'oggetto della controversia. L'elevato formalismo costituisce una conseguenza naturale della codificazione della procedura civile. Il divieto di modificare la domanda nell'ambito di una procedura semplificata è inteso ad accelerare la risoluzione delle controversie di minore importanza. D'altro lato, alcune disposizioni procedurali portano a conseguenze che possono sembrare inadeguate rispetto alla gravità dell'infrazione. In tali circostanze, occorre valutare se l'articolo 7, paragrafo 1, o altre disposizioni del regolamento, che mirano a rafforzare in modo uniforme la protezione dei passeggeri, non ostino a soluzioni così rigorose come quelle sopra descritte.

[firma]

DOCUMENTO DI LAVORO